

IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA E DI INFORMAZIONI TRIBUTARIE AZIENDALI E COMMERCIALI

Abbonamento annuo Lire 12.00
" semestrale " 7.00
PER L'ESTERO { Abbonamento annuo " 30.00
" semestrale " 18.00

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
UDINE VIA BELLONI, 10 UDINE
Conto corrente postale N. 9-5469
Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno

PUBBLICITÀ: Prezzi per mm. di altezza (larghezza una colonna)
Commerciale L. 1.- il m/m. - Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste, Comunicati L. 2,50 il m/m. - Cronaca L. 2,50 il m/m.
Rivolgersi all'Amministrazione

Il raduno delle forze commerciali friulane per la battaglia e la vittoria dell'autarchia

Domenica 12 dicembre alle 11, al Cinema teatro Cecchini, ha avuto luogo l'imponente raduno dei commercianti, datori di lavoro e lavoranti del commercio, convenuti a Udine da tutte le parti della provincia.

Al raduno, che si è svolto in una atmosfera di fervido entusiasmo, hanno presenziato il Prefetto, il Federale, il rappresentante del Corpo d'Armata e le maggiori autorità e gerarchie cittadine.

Il comm. Caracciolo, segretario della Unione addetti al commercio, ha portato il saluto della categoria al rappresentante della Confederazione nazionale dei commercianti, comm. ing. Arnaldo Luraschi, assicurando la piena entusiastica partecipazione dei prestatori d'opera alla battaglia per l'autarchia.

A nome dei commercianti ha parlato efficacemente, il presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti, comm. Broilli, che, a sua volta, rendendosi interprete dell'animo dei camerati organizzati, ha assicurato la vigilante e disciplinata opera di questi per il conseguimento della meta indicata dal Duce.

Salutato da un caloroso applauso si è alzato a parlare il comm. Luraschi, oratore ufficiale designato dalle due Confederazioni centrali, il quale ha illustrato ampiamente tutti i lati del problema.

L'oratore ha efficacemente dimostrato come il principio autarchico segni l'avvento di nuovi tempi, che soppiantano quelli improntati dai vari sistemi capitalisti, e come esso sia la bandiera all'ombra della quale i popoli poveri lottano per una maggiore giustizia nella distribuzione dei beni della natura, oggi monopolizzati dai popoli ricchi.

I punti più salienti del discorso sono stati vivamente applauditi ed un applauso scrosciante l'oratore ha raccolto alla fine del suo dire.

Il raduno si è iniziato e concluso con il saluto al Duce fondatore dell'Impero.

Per i lavoratori del commercio

Conservazione del posto in caso di malattia o di infortunio

Il Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni ha pubblicato il seguente Contratto Collettivo Nazionale per la determinazione della durata del periodo di conservazione del posto — in caso di malattia o di infortunio — ai lavoratori del commercio.

Art. 1. - In caso di malattia accertata o di infortunio, il datore di lavoro conserverà il posto al lavoratore, qualunque sia la categoria cui appartiene, per un periodo di sei mesi, sempreché in

base al vigente Statuto della Cassa Nazionale Malattie Addetti al Commercio, il lavoratore stesso abbia diritto per il medesimo periodo di tempo alle prestazioni da parte della Cassa.

Alla scadenza di detto termine, e perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà licenziare il dipendente corrispondendogli le indennità previste dai contratti collettivi o dalla legge.

Il periodo di malattia che precede

immediatamente il licenziamento è considerato utile ai soli fini dell'indennità di licenziamento e in quanto esso non superi il periodo massimo previsto per la conservazione del posto.

Art. 2. - Restano ferme le clausole dei contratti collettivi vigenti che stabiliscono la conservazione del posto al lavoratore in caso di malattia o di infortunio per un periodo superiore a quello fissato al precedente art. 1.

Importazioni soggette a bolletta doganale

La proroga al 20 dicembre dei fogli di accreditamento

Il termine per la presentazione ai Direttori delle circoscrizioni doganali delle domande per ottenere i fogli di accreditamento per le importazioni delle merci soggette al regime della bolletta doganale, per il primo trimestre del 1938 è stato prorogato a tutto il 20 dicembre corrente.

I nuovi provvedimenti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

Le aliquote della tassa di scambio

La « Gazzetta Ufficiale » del 29 novembre ha pubblicato il R. D. 15 novembre 1937, XVI, N. 1924 concernente i provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. Iniziamo la pubblicazione del testo delle disposizioni.

Art. 1. - La tassa di scambio, di cui all'art. 41 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, modificato dall'art. 4 del R. Decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, e dall'art. 1 del R. Decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, è stabilita, tanto per gli scambi nel Regno che per quelli di importazione, nella misura di L. 3 per cento del valore o prezzo dello scambio, salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 10 e 15, 18 e 19, 23, 28 e 32.

È fatto obbligo agli industriali e commercianti suddetti di emettere entro il giorno non festivo successivo a quello in cui l'acquisto è stato effettuato, apposito documento sul quale devono essere indicati la qualità ed il prezzo della merce acquistata, nonché le generalità del venditore e la data di acquisto, e di corrispondere sul documento stesso la tassa di scambio mediante apposizione sul medesimo di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali quando l'ammontare della tassa non sia inferiore a L. 300.

Il suddetto documento dev'essere a cura del commerciante od industriale acquirente numerato e conservato per il periodo di cinque anni.

ditta commerciale o industriale al proprio ausiliario di commercio in dipendenza della funzione di intermediario, concorre a costituire la provvigione goduta dall'ausiliario medesimo.

Importazioni

Art. 5. - L'art. 30 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è sostituito come segue:

« Qualora il valore delle merci in importazione sia dichiarato in valuta estera, ovvero sia indicato in valuta estera nella fattura il prezzo relativo, il ragguglio della detta valuta in lire italiane è fatto in base al cambio ufficiale valevole nel giorno in cui si procede da parte della Dogana alla verifica della

mento, col timbro a calendario, delle marche relative.

La data dello scambio, agli effetti della disposizione di cui al primo comma, è quella risultante dal bollo a calendario del detto ufficio sulle accennate fatture.

Ove le dette merci siano successivamente importate nel Regno, è dovuta la tassa di scambio a norma delle disposizioni contenute nel Titolo IV della presente legge.

Pagamento della tassa di scambio a mezzo del servizio dei conti correnti postali

Art. 7. - Il primo comma dell'art. 46 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è modificato come segue:

« Per gli scambi nel Regno, il pagamento della tassa di importo di L. 300 ed oltre per ogni fattura, nota, conto od equivalente documento deve essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali dalla parte che ha l'obbligo di emettere il documento di scambio ».

Art. 8. - Il pagamento della tassa di scambio a mezzo di postaggio settimanale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 48 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è consentito anche per le fatture, il cui importo di tassa non sia inferiore a lire 20 per ciascuna fattura.

Obbligatorietà della fattura per gli scambi di merci esenti da tassa di scambio

Art. 9. - Per gli scambi fra commercianti ed industriali, tanto nel Regno che d'importazione, di materie, merci e prodotti che sono esenti da tassa di scambio a norma degli articoli 58 e 59 della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive, è obbligatorio il rilascio di regolare fattura, nota, conto od equivalente documento in doppio esemplare, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, soggetto alla tassa di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegata A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'art. 3 allegato D del R. Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Per gli scambi d'importazione, la tassa si corrisponde entro cinque giorni da quello dello svincolo doganale della merce mediante apposizione di marche sulla fattura o su equivalente documento, portante la indicazione del prezzo o valore della merce stessa, che può essere posto in essere anche dallo stesso importatore.

Le fatture, note, conti, quietanze ed equivalenti documenti di cui al comma precedente, nonché le relative copie e doppi devono essere rispettivamente conservati, tanto da chi li riceve, per un periodo di cinque anni. Lo stesso obbligo è esteso:

a) ai libri di prima nota, copialettere, copiate, fatture;

b) alle bollette d'importazione e alle fatture provenienti dall'estero ed equivalente documento di cui al comma precedente.

Le fatture spedite ed i relativi doppi, come pure le fatture ed equivalenti documenti bollati ricevuti dagli industriali, commercianti ed esercenti acquirenti, devono essere progressivamente numerati.

(continua in quarta pagina)

Causa assoluta insufficienza di spazio siamo costretti a rimandare al prossimo numero numero notiziario, rubriche, informazioni, ecc.

Il nostro "basta,, a Ginevra

« L'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni è un evento di grande portata storica che ha attirato l'attenzione del mondo e le cui conseguenze non sono ancora del tutto prevedibili. Non per questo noi abbandoneremo le nostre fondamentali direttive politiche, tese verso la collaborazione e la pace. Ne abbiamo, nei giorni scorsi, fornita una luminosa prova, consacrando la pace nelle acque dell'Adriatico. Le voci minacciose che di quando in quando si levano, e forse più ancora si leveranno, dai branchi delle grandi democrazie ci lasciano perfettamente indifferenti. Niente da fare contro un popolo come quello Italiano, capace di qualsiasi sacrificio.

Abbiamo le armi del cielo, della terra e del mare, numerose e temprate da due guerre vittoriose, ma abbiamo soprattutto lo spirito eroico della nostra Rivoluzione che nessuna forza umana al mondo potrà piegare mai,,.

MUSSOLINI

Discorso al popolo dopo la delibera del Gran Consiglio del Fascismo.

L'aliquote di tassa si applica come segue:

Scambi d'importo fino a L. 1 esenti	
Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10	L. 0.30
Scambi d'importo superiore a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire	» 0.60
Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire	» 1.50
Scambi d'importo superiore a Lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire	» 3.-

Acquisti di merce fatti da commercianti e da industriali presso privati

Art. 2. - Costituiscono scambio ai sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011 e disposizioni successive gli acquisti di merce fatti presso privati da commercianti o da industriali direttamente od a mezzo di propri ausiliari del commercio, esclusi gli acquisti di materie e prodotti agricoli fatti presso agricoltori e conduttori di fondi, per i quali restano ferme le norme in vigore.

Per ognuno di tali acquisti soggetti a tassa,

Passaggi di merci a scopo di lavorazione

Art. 3. - Il trattamento stabilito dagli articoli 13, 14 e 15 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, per i passaggi di merci a scopo di lavorazione non si applica alle consegne di merci fatte alla medesima ditta dalla quale colui che fa la consegna ha in precedenza acquistato le merci stesse.

In tal caso la tassa di scambio è dovuta sul valore complessivo del prodotto lavorato.

Ausiliari del commercio

Art. 4. - L'ausiliario del commercio il quale a garanzia degli affari compiuti a suo mezzo rilascia in proprio, a favore della ditta per cui agisce, od avalla a favore della stessa, cambiali emesse da terzi in dipendenza degli affari suddetti, assume la responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni previste dal 1° comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Ai fini e per gli effetti del secondo comma dell'art. 25 della suddetta legge qualunque compenso, compreso l'interesse su anticipazioni regolarmente autorizzate, corrisposto da una

merce e alla liquidazione e riscossione dei diritti dovuti con la emissione delle relative bollette doganali ».

Scambi di merci estere esistenti all'estero

Art. 6. - L'art. 40 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, è sostituito come segue:

Gli scambi nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero, ovvero merci di origine estera provenienti dall'estero depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale o in transito attraverso il Regno, non sono soggetti a tassa di scambio a condizione che per tali scambi sia rilasciata apposita nota, conto, fattura od equivalente documento in doppio esemplare indicante il prezzo o valore dello scambio e dal quale risulti altresì che trattasi di merce di origine o di provenienza estera.

Le dette note, conti, fatture od equivalenti documenti sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa alleg. A alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e devono essere esibiti ad un Ufficio del registro per l'annulla-

DITTA
ELIOS ORTOLANI
UDINE - Piazza Duomo, 6
Di fianco all'Albergo Commercio
Tefelono 4-20
Macchine da Scrivere e da Conteggio
Ciclostili - Accessori - Copisteria
OFFICINA SPECIALIZZATA
in riparazioni per qualsiasi macchina

RIFUGGITE
dal Ferro-China torbidicchio
e nero comè inchiostro
USATE SOLO
Ferro China
CORBELLINI
limpido, brillante, stabile anche
a bassa temperatura, squisito
e veramente efficace.

Duecentomila lire per il turismo in Friuli

Abbiamo sott'occhio gli estremi contabili del bilancio di previsione dell'Ente Provinciale del Turismo per l'esercizio 1938. Oltre duecentomila lire di entrate effettive (esattamente lire 214.064,40) e 208.564 lire e 40 cm. di spese effettive. Come previsione non c'è male davvero. Con questo abbondante quinto di milione si può fare molto entro un anno, in una provincia come la nostra.

Tutti sanno come l'Ente funzioni. Suo scopo principale è appunto quello di stimolare, propagandare, tutelare, premiare ogni attività di ordine turistico nell'ambito della provincia. Non si spaventino, pertanto, gli eventuali dubbiosi quando si dice che, mentre le spese generali sono preventivate in 50 mila lire, quelle aventi carattere turistico sono 60 mila soltanto. V'è di più. Altre quarantamila lire saranno distribuite in premi nel Concorso alberghiero, e diecimila contribuiranno al finanziamento delle « Pro Loco », e 10 mila saranno accantonate per le manifestazioni dell'anno 1941 in occasione della Esposizione Universale, e — infine — altre trentamila lire saranno accantonate « per sopperire alle spese di organizzazione delle manifestazioni che saranno organizzate nell'anno 1939 per onorare il quarto centenario della morte del pittore friulano Gian Antonio da Pordenone ».

Bene. Se già nel '38 si staniano per le onoranze al pittore illustre questi denari, non meno di altrettanti saranno spesi nell'anno successivo, ch'è quello delle manifestazioni. Il solito dubitoso potrà domandare a qual punto c'entri l'arte con il turismo, e in ogni caso come mai una iniziativa del genere non sia stata presa altrove, dovendo l'Ente del Turismo badare, nella creazione « ex-novo » di tante cose, a ben altro (le mostre, pur tanto più in grande stile, del Tintoretto e di Giotto sono state forse assunte dagli Enti confratelli di Venezia e di Firenze?).

Eccola contentata, signor brontolone. Il Turismo in Friuli, appunto perchè neonato, ha bisogno di manifestazioni come questa per chiamar gente da noi. Nell'acqua cheta occorre buttar grossi sassi perchè la sua morta indifferenza si svegli e si smuova davvero, e rigurgiti sulle prode. Poi, siamo certi, questi denari saranno spesi nella stragrande maggioranza in manifestazioni eminentemente turistiche — contributo all'allestimento estetico della Mostra e

alla sua ambientazione nel quadro delle bellezze monumentali e paesaggistiche di Pordenone, servizi di autolinee settimanali e magari giornalieri per i centri turistici della zona, sino ad Udine, e magari verso le preziose architetture di Sesto al Reghena od i marmi, i mosaici e le tombe d'Aquileia, attrezzatura eccezionale dell'ospitalità « in loco », ecc. — e nel congegnare attrattive tendenti a rendere il più gradito possibile il soggiorno dei visitatori nella nostra provincia.

Delle 200 mila lire, diecimila saranno spese ad incrementare e a dare una mano alle « Pro Loco ». Troppo poco? Ma non sa il nostro miope amico che le « Pro Loco » debbono costituzionalmente vivere di vita propria? E che quindi questo contributo è soltanto un generoso « di più »?

Per quel che concerne Udine, l'Ente ha deciso di stimolare l'iniziativa privata (e lo stimolo non è spoglio di materiali contributi) affinché sorga a Piazzale Osoppo un fabbricato comprendente un ufficio di informazioni turistiche, oltre che altri uffici — telefonico, ad esempio — e servizi igienici e sale di aspetto per le tramvie e, magari, qualche negozio. Molto bene l'iniziativa per l'ufficio di informazioni. Se ne sentiva la mancanza, se ne avvertiva la necessità. Noi stessi, altrove, avevamo sostenuta questa idea fin dalla decorata estate. I molti stranieri provenienti d'oltre frontiera, dal Passo di Monte Croce Carnico e specialmente da Tarvisio, giungendo nella città — la prima ch'essi incontravano sul suolo italiano —, si trovavano sbandati e sperduti in mezzo al dedalo delle strade che fanno capo al vasto piazzale. Per dove proseguire? Dove poter sostare in città per la colazione, per la notte? Come sapere la via più dritta o quella più interessante per Venezia o per Trieste?

Con l'istituzione del nuovo ufficio, che sarà curato direttamente dall'Ente per il Turismo, le molte migliaia di stranieri che annualmente vengono a visitare l'Italia troveranno ad Udine il primo chiaro segno dell'organizzazione, della disciplina, della signorile e cordiale ospitalità dell'Italia fascista.

Per Udine si potrebbe qui ora avanzare una proposta assai seria: quella della valorizzazione turistica del Piazzale del nostro Castello. Senonchè già si sta facendo molto altrove, da Lignano a Tarvisio: meglio è quindi rinviare la proposta di un paio d'anni. ellènci

Stato Civile di Udine

dal 29 Novembre al 14 Dicembre 1937-XVI
 Nati N. 52
 Morti » 49
 Matrimoni » 37

La morte della medaglia d'oro On. NICOLÒ DE CARLI

E' deceduto a Torino la Medaglia d'oro On. Nicolò De Carli purissimo Eroe della guerra ed esemplare Camiccia nera. S. E. Costanza Ciano, ha commemorato alla Camera il valoroso soldato e cittadino friulano ricordandone gli eroismi in guerra e durante l'invasione tratteggiando la figura del milite della Rivoluzione del Deputato e del professionista. Alla salma di Nicolò De Carli sono state rese commosse onoranze a Torino e quindi trionfale tributo di omaggio a Pordenone.

La scomparsa dell'On. De Carli segna un indelebile lutto non solo per tutto il Friuli combattente e fascista, ma per la Nazione. Il suo nome e la sua memoria restano a fulgido esempio di virtù per le presenti e venture generazioni.

I prezzi del pesce

Sono in vigore i seguenti prezzi massimi del pesce fresco stabiliti dalla Commissione Comunale per il Comune di Udine.

Sardelle a L. 6,50 — Cefali fino a gr. 80 a L. 6; idem da gr. 80 a 250 a L. 8,80 — Anguille fino a gr. 150 a L. 6,50; idem da gr. 150 a 400 a L. 10; — Passere piccole a L. 4; idem grandi a L. 7 — Gò piccoli a L. 5,50 — Gò grandi a L. 7,50 — Gamberetti a lire 5,50 — Schile a L. 3,50 — Zottoli a L. 6 — Frittura nera a L. 3 — Frittura bianca a L. 5 — Seppie a L. 5 — Cape in sorte a L. 1,50 — Cape lunghe a L. 4.

Mercati del Friuli

PREZZI MEDII CORRENTI

Cereali
 PORDENONE — 74-78 — Sorgo rosso 60-65.
 CIVIDALE — Granoturco 75.
 TARCENTO — Granoturco 84-88 — Segala 118-120.
 PALMANOVA — Granoturco 76-79 — Cinqantino 70.

Combustibili
 PORDENONE — Legna da ardere 13-14.
 CIVIDALE — Legna in stanghe 9 — Carbone 35.

TARCENTO — Legna (essenza dolce) q.le 8-8,50 — Legna (essenza forte) q.le 11,50-12,50 da stufa — Fascine q.le 6,50-7,50 — Carbone da faggio q.le 42-44.
 PALMANOVA — Legna forte 12-13 — id. dolce 10-12.

Casearia
 CIVIDALE — Burro casalingo 13.
 TARCENTO — Burro naturale kg. 13-13,50 — Burro latteria Friuli kg. 14-14,50.

Bestiame
 PORDENONE — Maiali a peso vivo al q.le 600-670 — Maiali da latte a peso vivo al capo 130-170 — Buoi e manzi a peso vivo al q.le 420 — Vacche a peso vivo al q.le 250-320 — Vitelli a peso vivo al q.le 500-580.
 CIVIDALE — Buoi I qualità il q.le 420 — Buoi II qualità il q.le 380 — Vacche I qualità il q.le 360 — Vacche II qualità il q.le 230 — Vitelloni 450-480 — Vitelli da latte 650-600 — Maiali da macello 600-650 — Maiali lattonzoli 140.

TARCENTO — Buoi (peso vivo) 370-440 — Vacche e tori (p. vivo) 290-370 — Vitelli (peso vivo) 550-650.

RUBRICA DEI QUESITI

Esenzione di pagamento della tassa sui fabbricati

Abb. Tarvisio, D. — Desidero sapere quale è la durata di esenzione di pagamento tassa sui fabbricati, e se questo anno scade o no il termine per la denuncia, quali requisiti abbia il fabbricato stesso per la denuncia entro l'anno.

R. — Le costruzioni o le ricostruzioni iniziate prima e non oltre la data 1° dicembre 1936 godono l'esenzione annuale se la denuncia dei lavori iniziati è stata presentata entro il 25 febbraio 1937 ed il fabbricato sarà dichiarato abitabile non oltre il 31 dicembre 1937.

Per le nuove costruzioni o ricostruzioni non denunciate entro il 25 febbraio 1937 o iniziate dopo il 1° dicembre 1936 purché ultimate entro il 1940 godono l'esenzione parziale così ripartita:

Per il 1° biennio esenzione totale; per il rimanente degli anni un quindicesimo dell'imposta sul reddito imponibile accertato.

Occorre però presentare la denuncia dell'inizio dei lavori ed a suo tempo quella di abitabilità.

Tassazione sui redditi per vendita

all'ingrosso e al minuto

P. S. D. — Sono tassato d'imposta di R. M., su un reddito derivante dal mio magazzino all'ingrosso vendita vino, su Ett. 1.300. Di questi, Ett. 450 li passai in una mia rivendita al minuto.

Chiamato dall'Ufficio Distrettuale per l'accertamento del reddito relativo alla vendita al minuto, questo non intende diminuire il reddito già calcolato per la tassazione magazzino all'ingrosso.

Ho io diritto a tale detrazione? (Segue la illustrazione dei criteri eseguiti nella estimazione).

R. — Non ha diritto ad alcuna detrazione, perchè sono due attività distinte ed ognuna di essa produce un reddito.

Tassa scambio su accessori a carico di una ditta privata

Abb. Carnia, D. — Ho costruito una casa e quindi ho fatto eseguire parecchio lavoro da falegnameria.

Il proprietario della stessa m'invia la fattura con L. 90,50 di bollo per un importo di L. 6.261,30. Mi necessita sapere se io essendo Ditta privata sono tenuto ad un tale pagamento.

In essa fattura sono comprese porte, vetri, telai, serrature, battenti, messa in opera delle persiane (avvolgibili), costruzione del portone ecc.

R. — Giusta risoluzione Ministeriale 7 maggio 1934, n. 50655, è stato stabilito che per le costruzioni edili condotte in economia, i materiali acquistati da chiunque sia iscritto in Categoria B) per un reddito commerciale o industriale sono soggetti a tassa di scambio.

Ciò posto anche la fornitura degli accessori fatti costruire dal falegname sono soggetti a tassa di scambio, che deve però essere corrisposta sull'intero importo della fattura, senza detrazione per quanto attribuito per mano d'opera.

Estratto dalla Rivista L'igiene Moderna

N. 9 - 1937-XV

Il Prof. O. Casagrandi, Direttore dell'Istituto d'Igiene della R. Università di Padova, scrive: «La Spremuta d'Arancio all'Acqua di Recoaro, imbottigliata come essa giunge al consumo, non riduce in misura notevole la quantità di vitamina conservata nel succo. Questa è anzi superiore in media a quella riscontrata nelle spremute allestite al momento con succo fresco».

ra. Trattandosi di manufatti nuovi e non di riparazioni la tassa scambio dev'essere di L. 155.

Zucchero per la preparazione di uno speciale alimento delle api

La « Gazzetta Ufficiale » ha pubblicato il R. D. Legge che consente l'impiego fino a tremila quintali annui di zucchero, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento delle api, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle Finanze. Il decreto è entrato in vigore.

ANNUNZI SANITARI

Dott. Damiani DENTISTA

della R. Università di Bologna
 Via Savorgnana N. 6 - Tel. 1-80
 dalle 10 - 12 e dalle 15 - 18

Aut. Prof. Udine N. 9580 - 18-6-1928

Lo specialista

Dott. M. SONZIO nella CASA di CURA per MALATTIE degli occhi

sita in UDINE, Via RIVIS 32, già tenuta dal D. Feruglio, riceve tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (eccettuata le domeniche). Telef. 6-02. GEMONA e TOLMEZZO: il venerdì mattina.

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI del Dott. T. BALDASSARRE SPECIALISTA

Visite e consulti: 10-12 - 15-17 UDINE — VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) N. 5 — Telefono 360

Aut. Prof. 8775 - Udine 8-6-928

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

DOCENTE NELLA R. UNIVERSITÀ DI FIRENZE

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi di Vienna e in cliniche della Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine
 Dalle 8 - 12 Telefono 12

Endoscopie: Via urinate e apparato digerente UDINE Via Mazzini, 7 Dalle 13 - 15 Telefono 4

REPARTO SPECIALIZZATO per cure razionali del DIABETE

ed altre MALATTIE del RICAMBIO
 Trattamento con l'INSULINA
 CLINICA PRIVATA VILLA BELLOMBA
 VIA BELLOMBA, 24 - Tel. 21-467 e 21-447 - BOLOGNA
 (Aut. Prof. 8066 - 27-4-928 - Bologna)

Dott. A. MAZZOCCA MALATTIE POLMONARI - MALATTIE REUMATICHE RAGGI X

DIATERMIA - IRRADIAZIONI ULTRA VIOLETTE - TROMBOX - MICROSCOPIA
 CIVIDALE - Via Carlo Alberto N. 8
 RICEVE dalle 10 alle 14

CASA DI CURA del Dott. A. Cavarzerani

per Chirurgia - Ginecologia - Ostetricia
 Ambulatorio dalle 11 alle 15 tutti i giorni
 UDINE - Via Treppo N. 12 - UDINE

CASA DI CURA Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie d'Orecchi - Naso - Gola
 presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Univ. di Firenze
 UDINE - Via RIVIS 32 - Telef. 602 dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

CASA DI CURA "ANALGO"

Sciatica - Mialgie - Reumatismi Artrite - Gotta

Dir. Sanit. Dr. B. PITONI
 Visite dalle ore 10 e dalle 16
 UDINE - Riva Bortolini ang. di Lenia 1
 Telef. 11-40 - Aut. Prof. 29039, III Div. San. Udine

CASSA di RISPARMIO di UDINE

PREMIATA DAL MINISTERO CON MEDAGLIA D'ORO

FEDERATA CON LE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE

Con filiali in: Cervignano - Cividale - Latisana - Maniago - Pordenone - Sacile - S. Daniele - S. Vito al Tagliamento - Tolmezzo

Esercizio 62°

Patrimonio L. 20.090.365,95 - Erogate in beneficenza L. 13.388.975,55

Estratto della Situazione al 30 Novembre 1937 - A XVI E. F.

ATTIVO

Cassa	L. 1.213.171,04
Mutui prestiti e conti correnti	» 92.285.605,20
Valori pubblici azioni e partecipazioni	» 82.946.927,74
Cambiali in portafoglio	» 8.073.652,86
Conti corrispondenti	» 20.799.261,01
Beni immobili, mobilio e impianti	» 4.792.799,52
Crediti diversi e partite varie	» 50.760.428,85
Esattorie e Ricevitoria Provinciale	» 35.602.968,16
Depositi a cauzione ed a custodia	» 111.358.659,94
Spese dell'esercizio in corso	» 10.334.269,32
	L. 418.167.743,64

PASSIVO

Depositi a risparmio ed in conto corrente	L. 182.472.538,68
Conti corrispondenti	» 7.445.276,93
Debiti diversi e partite varie	» 53.256.272,34
Esattorie e Ricevitoria Provinciale	» 31.560.433,51
Depositi a cauzione ed a custodia	» 111.358.659,94
Rendite dell'esercizio in corso	» 11.994.196,29
Patrimonio al 31 Dicembre 1936	» 20.080.365,95
	L. 418.167.743,64

Il Direttore
 Rag. L. FERRINI

Il V. Presidente
 Co. A. d'ATTIMIS

Il Consigliere di turno
 Avv. M. LEVI

PROTESTI CAMBIARI

Elenco dei protesti cambiari elevati nella giurisdizione del Tribunale di Udine nel mese di Novembre 1937. Tenute presenti le difficoltà di compulsazione la Direzione non assume responsabilità per gli errori di qualsiasi genere nei quali venisse eventualmente a cadere, nel mentre è a disposizione per tutte le rettifiche documentate. I numeri a fianco si riferiscono alla data di elevazione dei protesti.

Table listing protest amounts and dates for various individuals and businesses in Udine and surrounding areas.

Table listing protest amounts and dates for individuals like Lorenzini Giovanni, Marante Ugo, Mella Antonio, etc.

Elenco dei protesti cambiari elevati nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo durante il mese di Novembre 1937

Problemi commerciali

Licenze Disciplina del commercio

Siamo a fine d'anno. Fra poco s'inizierà il ritiro delle licenze di commercio per la rinnovazione. Il preambolo è un tema: quante sono le licenze commerciali che possono dirsi in regola con le disposizioni legislative? In verità ben poche. Da questo stato di cose, che non è facile eliminare, sorge la possibilità di contravvenzioni.

Prendiamo in esame le licenze di commercio dei paesi rurali e montani. E' noto che in tali abitati gli esercizi debbono, per necessità d'ambiente, tenere e vendere una varietà molto estesa di articoli. Cosa dicono le licenze? Per precisare quali sono le merci e gli altri articoli che in tale esercizio si possono vendere? Prendiamo ad esempio quelli di alimentari e simili.

Le licenze specificano: coloniali, alimentari, salsamentarie, salumi, vini e liquori per esportazioni e, in certi casi, anche con fermentiva.

Ebbene, il negoziante — sia il vecchio che il nuovo Titolare — ha sempre venduto, e vende, molti altri articoli: scope, scopacci, spazzole, manici di frusta, cordoli, cartoline illustrate, carte buste, chiodi, broche, aghi, cordella, profumi andanti, saponette, dalmine, zoccoli, berrette e si potrebbe continuare con un'altra cinquantina di voci senza incorrere in esagerazioni. Stando così le cose come è possibile trovare il rimedio? Bisognerà ben trovarlo perché non è giusto — mi sembra — anche se la legge non ammette ignoranza, che un giorno o l'altro il negoziante venga colpito da penalità immeritate.

Riposo festivo

Il riposo festivo in Provincia è relativamente bene applicato. Ci sono però delle crepe certamente note ma che non è male ancora rilevare.

Nei centri commercialmente organizzati e controllati, la legge viene quasi sempre osservata; piccole infrazioni esistono, ma queste non incidono sulla bontà e consistenza del provvedimento.

Nei centri minori invece, dove i negozi hanno anche lo spaccio di R. Privativa, osteria ecc. e quindi tengono aperto l'esercizio nei giorni festivi perché è tutt'uno con il complesso dell'azienda, il riposo festivo è un mito.

Mi si dirà: in tali esercizi non ci sono agenti ma soltanto familiari che lavorano e sacrificano anche il riposo Domenicale per giungere a fine d'anno a sbarcare alla meno peggio il lunario.

Possiamo trovarci d'accordo, in linea di massima, su tale ragionamento, che in certi casi diventa una necessità di vita e d'ambiente, ma, e cosa dicono i negozianti, i commercianti dei paesi controllati? sono contenti di una tale situazione che li danneggia? La conclusione non è di mia competenza.

Eccezioni

Voglio parlare delle eccezioni alla chiusura domenicale. I negozi di frutta e verdura possono tenere aperti — e

Table listing names and amounts for individuals like Slalywudek Francesco junior, Tarvisio, etc.

PICCOLI FALLIMENTI

COSSIO ONELIO, Udine, macelleria, sentenza 12-11-937. Commissario giudiziale: avv. Carlo Bressani. BISARO CARLO, Vissandone, fornaio, sentenza 27-11-937. Commissario giud. rag. Dino Cella. ZANCHETTA GIUSEPPE, Cordenons (ora a Maniago), sentenza 8-11-937, commerciante. Comm. giud. dott. Piazza. TONCATTI EMERICO, Tarvisio, sentenza 27-11-937, commerciante. Comm. giud. rag. cav. Arturo de Bonfioli Cavalcabò. CIOL FELICE DI ANGELO, Casarsa, vivaista, sentenza 8-11-937. Comm. giudiz. dr. Vittorio Del Favero.

Problemi commerciali

nella maggioranza dei casi li tengono aperti — i loro negozi come tutti gli altri giorni della settimana.

Non sono d'accordo che in parte. Nei mesi di forte produzione ortofrutticola, il provvedimento di apertura allo scopo di intensificare la vendita ed eliminare al massimo la possibilità di sprechi e deperimenti di merce, è certamente consigliabile.

Tali mesi variano da regione a regione. Nella zona montagnosa ad esempio, tali mesi saranno al massimo quattro, da giugno a settembre, mentre negli altri otto mesi l'apertura festiva totale non è giustificabile. Chiudere macellerie e negozi di alimentari tutte le domeniche e per tutto il giorno e tenere aperto invece tutto il giorno i negozi di frutta e verdure, mi sembra uno stridente contrasto con la pratica economica delle popolazioni le quali possono più facilmente necessitare di riso, pasta, carne, anziché di cavoli, carote o fichi secchi!

Ho esposto e per ora non aggiungo altro. ARRIGO F.

Peso e dimensioni dei colli per l'Impero

Il Governo dell'Harar ha segnalato la necessità di limitare le spedizioni di merci, effettuate in transito attraverso i porti di Berbera e di Zeila, a colli di peso non superiore a 5 quintali, non essendovi in tali porti attrezzatura meccanica per sollevare pesi maggiori.

Tale limitazione risponde anche ad una necessità tecnica di trasporto. Infatti, poichè gli automezzi in servizio fra i porti suddetti e i territori dell'Impero sono della portata massima di quintali 20, è necessario che i colli da trasportare siano di dimensioni tali da essere agevolmente contenuti nelle carrozzerie degli automezzi stessi.

Il Pretore di Udine

in data 30 Novembre 1937 ha pronunciato il seguente decreto penale contro FERUGLIO IRENE di Gio. Batta e di Soravitto Carmela da Feletto Umberto del delitto per avere il giorno 10 novembre 1937 in Udine posto in vendita come genuino del latte che all'analisi risultò anaequato Art. 516 e 518 C. P.

(Omissis) Condanna la suddetta alla pena di L. 50 di multa e L. 20 di ammenda ed ordina la pubblicazione della sentenza per estratto nel giornale il "Commercio Friulano". Per estratto conforme all'originale. Udine, 4 Dicembre 1937-XVI Il Cancelliere: FERUGLIO

LOTTO PUBBLICO

Table showing lottery results for 4 Dicembre 1937-XVI and 11 dicembre 1937-XVI across various cities like Venezia, Bari, Firenze, etc.

il 9/5469

è il numero del c. c. postale de "Il Commercio Friulano", che ogni buon abbonato deve ricordarsi per fare subito il versamento di rinnovo per il 1938 XVI.

Eseguire subito il versamento di rinnovo sul c. c. postale vuol dire aiutare e far risparmiare spese, seccature, nuovi ritardi. Vuol dire anche un atto di stima e di solidarietà. Ricordate il 9/5469

BANCA CATTOLICA DEL VENETO. Sede sociale e Direzione generale VICENZA. Capitale Soc. e Riserve al 31 Ottobre 1937-XVI L. 54.308.920,31. Valori di Proprietà " " " 109.608.575,35. Depositi Fiduciari " " " 274.155.757,02. Portafoglio, Conti Corr. e Anticipazioni Attive " " " 169.122.689,66. Sedi: Belluno - Mestre (Venezia) - Padova - Rovigo - Treviso - Udine - VICENZA. Filiali minori nei principali centri delle rispettive Zone. Alle migliori condizioni: tutte le operazioni di Banca

La Radiotecnica. Ing. A. Rota. Udine. Via Canova n. 1A. Telefono n. 9-02. I migliori apparecchi Radio - Cinema sonori - impianti - sonorizzazioni - impianti di amplificazione per Chiese, Scuole, Ospedali, audizioni pubbliche. LABORATORIO RIPARAZIONI. Cambi - Vendite rateali da L. 50 (mensili). Prove gratuite senza impegno.

Premiata Officina Ortopedica e di Protesi. VIA PORDENONE 18 - UDINE - Telef. 546 (Fuori P. Gemona). Filiale in TREVISO, Via G. Giordani, 17 - Telefono 442. APPARECCHI DI PROTESI ED ORTOPEDICI - APPARECCHI PER LA CORREZIONE DI DEFORMITA' - APPARECCHI PER PARALISI INFANTILI - CALZATURE ORTOPEDICHE - CINTI - VENTRIERE ecc. SU MISURA - FORNITORE DELL'OPERA NAZIONALE INVALIDI DI GUERRA - MUNICIPI - OSPEDALI CIVILI E MILITARI - ISTITUTI DI ASSICURAZIONE E PRIVATI. VARIOLO Cav. LUIGI

Premiata fabbrica di mobili comuni e di lusso DI RONCO BASILIO SUTRIO. Si eseguisce qualunque lavorazione in stile con la massima accuratezza. SALE DA PRANZO - CAMERE - SALOTTI. CUCINE - ecc. Prezzi da non temere alcuna concorrenza. Servizio a domicilio a mezzo camion proprio sia per Friuli che per tutta la Venezia Giulia.

I nuovi provvedimenti in materia di tasse

(continuazione della prima pagina)

Aliquote speciali di tasse

Art. 10. — Per le merci qui di seguito indicate, la tassa di scambio è stabilita nella misura di L. 0.75 per cento:

a) materie fertilizzanti ed antiparassitarie di cui al R. Decreto-legge 12 giugno 1931, numero 799, e disposizioni successive;

b) seme-bachi;

c) oro greggio sotto forma di lastre, di lamine e di dischi e di fili di spessore non inferiore a due decimi di millimetro.

La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica:

Scambi d'importo sino a L. 1 esenti.

Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10

L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire » 0.15

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire » 0.40

Scambi d'importo superiore a Lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire » 0.75

Art. 11. — La tassa di scambio di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 22 marzo 1932, n. 206, per le vendite di merci all'asta effettuate, esclusivamente per conto di terzi con regolare mandato a vendere, da case o agenzie commerciali, è stabilita nella misura di L. 1.50 per cento.

La tassa è dovuta per ogni vendita e si applica:

Scambi d'importo sino a L. 1 esenti.

Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10

L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire » 0.30

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire » 0.75

Scambi d'importo superiore a Lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire » 1.50

Art. 12. — La tassa di scambio, di cui all'art. 20 del R. Decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, per le merci di seguito indicate, è stabilita nella misura del 5 per cento:

a) pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato;

b) platino e lavori in oro e in platino;

c) articoli con parti o guarnizioni di oro e di platino.

La tassa è dovuta per ogni scambio e si applica:

Scambi d'importo sino a L. 1 esenti.

Scambi d'importo superiore a L. 1 e non a L. 10

L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire » 1.—

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire » 2.50

Scambi d'importo superiore a Lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire » 5.—

Art. 13. — Per le somministrazioni di gas, energia elettrica ed energia refrigerante, di cui all'art. 60 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, l'aliquota di tassa di scambio è stabilita come segue:

Quando l'importo della somministrazione supera L. 5 e non L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire L. 0.30

Quando l'importo della somministrazione supera lire 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire » 0.50

Quando l'importo della somministrazione non supera L. 5, le relative fatture, note, conti e simili documenti sono esenti da tassa di scambio o da tassa di bollo.

Quando l'importo della tassa non sia inferiore ad una lira è aumentato del 20 per cento.

Nell'applicazione di tale aumento non si terrà conto delle frazioni di lira.

La tassa di scambio dovuta a norma del secondo comma dell'art. 13 del R. Decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691 sull'energia elettrica destinata dalle ditte produttrici ad usi propri è stabilita in L. 6 per ogni 100 kw. o frazione di 100 kw. di potenza generatrice installata. E' esclusa da tale tassa l'energia refrigerante adibita dalle ditte produttrici ad usi propri, nei confronti della quale si rende applicabile il regime stabilito dal seguente art. 28.

Art. 14. — L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del R. Decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1559, concernenti l'applicazione della tassa di scambio sui libri, giornali, riviste, opuscoli, fascicoli, manifesti o fogli volanti stampati o litografati, aventi scopi pubblicitari o di moda, è prorogata al 1° gennaio 1938-XVI.

Fra le pubblicazioni aventi scopi pubblicitari sono compresi i cataloghi degli editori, libri e rivenditori in genere di libri, nuovi od usati, e di altre pubblicazioni, nonché le stampe di ogni genere ancorché sfornite di testo.

Fra le pubblicazioni di moda sono compresi i figurini, i modelli e le stampe di ogni genere anche se sfornite di testo e di ogni altra pubblicazione di moda anche se, oltre allo scopo di moda, abbia intendimenti didattici intesi alla confezione di determinati articoli od oggetti di vestiario e di abbigliamento.

Nel caso di pubblicazioni aventi scopi diversi dalla pubblicità o dalla moda, sono considerate pubblicazioni aventi scopo pubblicitario o di moda ai fini dell'applicazione della tassa di scambio, quelle che dedicano anche promiscuamente a scopi di pubblicità e di moda, più del 40 per cento delle pagine, compresi la copertina ed eventuali fogli intercalati o aggiunti, di cui la pubblicazione è costituita, ovvero più del 40 per cento dello spazio stampato.

Il carattere di pubblicazione a scopo pubblicitario ovvero di moda è dato dalla prevalenza dello spazio destinato all'uno o all'altro dei detti scopi: in caso di parità la pubblicazione ha carattere di moda.

Art. 15. — Limitatamente alle pubblicazioni di cui al precedente articolo, aventi scopi di moda, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto nella misura di L. 2 per cento, giusta le norme seguenti:

1. - *Pubblicazioni edite nel Regno:*

a) la tassa di scambio si applica in base alla fattura relativa alla stampa della pubblicazione. Tale fattura deve essere rilasciata in doppio esemplare dallo stampatore all'editore a norma dell'art. 4 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011;

b) la tassa è raggugliata al prezzo di copertina per la vendita al pubblico delle pubblicazioni stesse, il quale pertanto deve essere stampato sulla copertina o prima pagina di pubblicazione e indicato nella fattura di cui sopra alla lettera a);

c) nel caso di editori di pubblicazioni di moda che provvedano con mezzi propri alla stampa delle medesime è fatto obbligo a tali editori di tenere uno speciale registro sul quale devono essere annotati i quantitativi delle pubblicazioni direttamente stampate con indicazione per ciascuna di esse, del titolo e del prezzo di copertina e del giorno in cui le relative operazioni di stampa sono state ultimata.

La tassa di scambio si corrisponde mediante apposizione di ambedue le sezioni delle prescritte marche per tassa di scambio sullo stesso registro, in calce alla scritturazione di cui sopra e in base al valore complessivo delle pubblicazioni stesse, giusta il prezzo di vendita al pubblico delle medesime.

Le scritturazioni sul detto registro e il pagamento della tassa giusta le norme di cui sopra, devono essere effettuati non appena le operazioni di stampa sono compiute ed in ogni caso prima che la pubblicazione esca dai magazzini della ditta editrice.

2. - *Pubblicazioni provenienti dall'estero.* — La tassa di scambio si riscuote in modo virtuale dalla dogana all'atto dell'importazione raggugliando l'aliquota del 2 per cento al prezzo di vendita, al dettaglio, della pubblicazione nel Regno, che deve essere dichiarato dall'importatore nella dichiarazione di importazione.

Per gli abbonamenti a pubblicazioni estere di moda fatti direttamente dagli interessati, la

Art. 16. — Il registro di cui al n. 1 lettera c) dell'articolo precedente è esente da tassa di bollo, ma non ha efficacia probatoria agli effetti della disposizione di cui sopra se prima di porlo in uso ciascun foglio non sia stato numerato e munito in ogni pagina del bollo a calendario dell'ufficio del registro del distretto di residenza dell'editore. Nell'ultima pagina dei detti registri deve essere dichiarato il numero dei relativi fogli con dichiarazione firmata dal Procuratore del Registro.

L'editore che provvede direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui trattasi è obbligato ad esibire ad ogni richiesta degli agenti della Finanza gli altri registri contabili di cui egli è provvisto concernenti la stampa ed il collocamento delle pubblicazioni.

Il registro deve essere conservato per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.

Art. 17. — Ai fini dell'applicazione della tassa di scambio sulle acque gassate, acque minerali artificiali e bevande di cui al R. Decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, le ditte che non corrispondono la tassa in abbonamento giusta il disposto dell'art. 2 dello stesso decreto, devono effettuare il pagamento della tassa in base alla fattura la cui emissione è obbligatoria per ogni vendita a chiunque fatta.

La fattura assoggettata a tassa deve essere emessa nello stesso giorno in cui si effettua la vendita relativa.

Limitatamente alle bevande di cui all'art. 1 del citato R. Decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 195, la tassa è dovuta anche per i prodotti venduti direttamente al pubblico dal produttore nei propri esercizi, ancorché egli sia possessore di apparecchio da banco. Nel caso che il detto produttore non si avvalga della facoltà di corrispondere la tassa in via di abbonamento per il tramite dei Consorzi, di cui al secondo comma dell'art. 2 del R. Decreto-legge citato, il produttore esercente è obbligato a tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotati, quotidianamente, nella parte del carico i quantitativi prodotti e in quella dello scarico i quantitativi venduti col relativo prezzo di vendita al pubblico. La tassa nella misura stabilita dal n. 36 della tabella B annessa al presente Allegato, deve essere corrisposta giornalmente mediante applicazione di ambedue le sezioni delle apposite marche per tassa di scambio, sulla parte dello scarico del detto registro. Tale registro è soggetto quanto alla sua tenuta, alle norme di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

I canoni annui di tassa di scambio dovuti dai possessori di apparecchi da banco per la fabbricazione e distribuzione al pubblico di

acquie gassate e di acque minerali artificiali da tavola, a norma del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, e giusta la tabella B annessa al decreto del Ministro per le Finanze 16 dicembre 1935, n. 74985, sono aumentati di un quinto.

Materie e prodotti tessili

Art. 18. — La tassa di scambio sulle materie e prodotti tessili è dovuta giusta la discriminazione, nella misura e nei modi stabiliti nella tabella A annessa al presente allegato.

Per le vestimenta, la biancheria e gli altri oggetti cuciti, di cui alla categoria XVI della vigente tariffa dei dazi doganali, resta ferma l'equiparazione ai tessuti a norma dei Reg. D. Legge 22 marzo 1932, n. 206 e 23 gennaio 1933, n. 9, col conseguente pagamento della tassa di scambio nella misura stabilita, per le varie specie di tessuti, nella tabella allegata al presente Decreto.

Per talune confezioni ottenute con l'impiego di tessuti misti o con aggiunta di materie non tessili è data facoltà al Ministro delle Finanze di determinare con proprio decreto se ed a quale specie di tessuti siano tali confezioni da equipararsi, indipendentemente dalla classificazione doganale, nonchè il momento ed il modo di applicazione del tributo.

(continua)

Direzione: G. F. FABRETTO — rag. G. PROVINI
G. F. FABRETTO, direttore responsabile
Scuola Prof. Tip. Sordomuti - Bologna - Nosadella 51

ECONOMICI

A persona serie introdotta ramo Auto mobili affiderebbe rappresentanza Provincia per vendita autoveicoli fuori serie lussuose costruite importante Carrozzeria Torinese. Scrivere: Rigoldi, Piazza Argentina 1 Milano.

CALVI ricupererete i vostri capelli senza pomate né medicinali. Pagamento dopo risultati. Scrivere: Kinol, Perelli 29 - Roma.

AUTO - STIMOLAZIONE
per via linf. periferica. Metodo BOSCOLO BRAGADIN Opusc. Lire 5. Franc. 8 Padova — Malattie polm. Costi. Catarri. Asma. Evitati la via sanguigna per non aggravare l'ostacolo (ghland. centrali) che da ristagni linf. causa d'avalazione o asma. Eccellenti difesa, usando prodotti omogenei. Desensibilizza. Cura facile a domicilio; evitati pneumotorace, ricadute. (15 anni di prove).
Aut. Prof. PADOVA

PRESTITI A IMPIEGATI
(Cessione Quinto Stipendio)
TASSI MINIMI
Nessuna spesa per mediazione
Anticipi - Rapidissima liquidazione
Informazioni e preventivi gratuiti:
ISTITUTO ROMANO CREDITO IMPIEGATI
(I. R. C. I.)
ROMA - Via della Panetteria 15
Telefoni 67-619 - 65-771

NON COMPERATE!

perchè è prossima la vendita degli

SCAMPOLI AL RIBASSO

Titolare D. CAVAZZINI

Tutti, indistintamente, potranno vestirsi

con grandissima convenienza.

UDINE

Via Savorgnana n. 5

Telefono 904

Su questo giornale verrà comunicato il giorno d'inizio della vendita.